

STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO
SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - GENOVA - VIA CORSICA, 9/2 SC. B - TEL. 010 5455511 - FAX 010 5704028

E-MAIL: lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 4/2019

Genova, 14/01/2019

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2019 - LE DISPOSIZIONI PER IL LAVORO

Con la pubblicazione nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018, S.O. n. 62, è in vigore dal 1° gennaio 2019 la legge 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di Bilancio 2019.

Nella tabella che segue si riepilogano le misure che interessano i professionisti del lavoro, contenute nell'articolo 1 della legge. Non sono molte le novità che interessano direttamente l'amministrazione del personale e la gestione dei rapporti di lavoro e, in molti casi, richiedono per l'attuazione un'ulteriore regolamentazione mediante decreto. Come noto, delle 2 misure annunciate come centrali dal nuovo Governo, il reddito di cittadinanza e quota 100, vi è solo la copertura finanziaria mediante la creazione di 2 appositi fondi, mentre la disciplina di tali istituti è attesa nel mese di gennaio in appositi provvedimenti legislativi di prossima presentazione da parte del Governo.

Tra le principali novità si segnala l'estensione del regime forfetario (lavoro autonomo), con imposta sostitutiva unica del 15%, accompagnato da una serie di misure antifrode per evitare fughe dal contratto di lavoro subordinato.

Viene prevista una nuova agevolazione per l'assunzione a tempo indeterminato delle giovani eccellenze: un esonero contributivo, fino a 8.000 euro, per giovani ricercatori e giovani che hanno ottenuto la laurea tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

Si registra, poi, un intervento in materia di sanzioni amministrative, con un aggravamento del 20% per le sanzioni che riguardano lavoro in nero, intermediazione e somministrazione illecita, distacchi e tempi di riposo.

Estensione regime forfettari

Commi 9-11	Viene esteso il regime forfetario (articolo 1 , L. 190/2014), con imposta sostitutiva unica al 15%, ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. Non costituisce causa ostativa all'accesso nel nuovo regime forfetario l'ammontare delle retribuzioni spettanti ai dipendenti e ai collaboratori (attualmente massimale di spesa fino a 5.000 euro lordi/anno).
-------------------------------	--

È stato eliminato il limite che prevedeva che il costo totale dei beni strumentali all'esercizio dell'attività professionale o di impresa non dovesse superare 20.000 euro alla data di chiusura dell'esercizio precedente.

Sono esclusi dalla possibilità di applicare il regime forfetario:

- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'[articolo 5](#), Tuir, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Imposta sostitutiva per lezioni private

Commi
[13-16](#)

Ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, dal 1° gennaio 2019, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef (e delle relative addizionali) con aliquota del 15%, pur restando possibile optare per la tassazione ordinaria.

I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

Flat tax

Commi
[17-22](#)

Dal 1° gennaio 2020 le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva del 20%, a eccezione di:

- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, a eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito da essi complessivamente prodotto;
- soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

- persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva:

- non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ma nella dichiarazione dei redditi indicano il codice fiscale dei percettori e l'ammontare dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta;
- sono esonerati dall'applicazione dell'Iva e dai relativi adempimenti per il regime forfetario, fermo l'obbligo di fatturazione elettronica.

Detassazione utili reinvestiti

Commi
[28-34](#)

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto ai fini Ires può essere assoggettato a un'aliquota ridotta del 9%, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

- a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'[articolo 102](#), Tuir;
- b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Sono riserve di utili non disponibili quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'[articolo 2433](#) cod. civ., in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

Per investimento si intende:

- la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato;
- il completamento di opere sospese;
- l'ampliamento, la riattivazione
- l'ammodernamento di impianti esistenti;
- l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), Tuir.

Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'[articolo 102](#), Tuir, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, a eccezione di quelli di cui al periodo

precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all'[articolo 2425](#), comma 1, lettera b), nn. 9) e 14), cod. civ., rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'[articolo 2359](#) cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all'[articolo 73](#), comma 1, lettera c), Tuir, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

L'agevolazione rileva anche ai fini Irpef per il reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'[articolo 2217](#), comma 2, cod. civ., siano integrate con un prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di

esercizio e le vicende della riserva. L'Irpef è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'[articolo 11](#), Tuir, ridotte del 9% a partire da quella più elevata.

L'agevolazione è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Abolizione abbattimento Ires enti associativi

Commi [51](#) e [52](#)

Per effetto dell'abrogazione dell'[articolo 6](#), D.P.R. 601/1973, viene meno il regime agevolato di tassazione, consistente nell'abbattimento nella misura del 50% dell'Ires, per:

- enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di “*in house providing*” costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 si tiene conto dell'abrogazione dell'agevolazione.

Credito d'imposta spese di formazione del personale dipendente Piano nazionale industria 4.0

Commi [78-81](#)

La disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi [46-55](#), L. 205/2017, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Il credito d'imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell'[allegato I](#), Regolamento (UE) 651/2014, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, *cyber security*, sistemi *cyber-fisici*, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, *internet* delle case e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'[allegato A](#) alla Legge di Stabilità.

Definizione dei ruoli per chi è in difficoltà

Commi
[184-199](#)

Chi versi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare entro 20.000 euro) può estinguere i debiti tributari (diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro previsto dal D.L. 119/2018) affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall'omesso versamento dei contributi.

Per la definizione, è previsto il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli interessi in misura percentuale e delle somme spettanti all'agente della riscossione a titolo di aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali, le somme aggiuntive.

Le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi sono dovute in misura pari:

- al 16%, qualora l'Isee del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro;
- al 20%, qualora l'Isee del nucleo familiare risulti superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro;
- al 35%, qualora l'Isee del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 euro.

Il debitore manifesta entro il 30 aprile 2019 all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione agevolata mediante apposita dichiarazione, nella quale attesta la presenza dei requisiti, indica i debiti che intende definire e il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Il versamento può essere effettuato:

- in unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
- in rate (35% entro il 30 novembre 2019, 20% entro il 31 marzo 2020, 15% entro il 31 luglio 2020, 15% entro il 31 marzo 2021, 15% entro il 31 luglio 2021) con applicazione, dal 1° dicembre 2019, di interessi del 2% annuo.

In caso di difetto dei requisiti, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti, se possibile, sono inclusi nella definizione ai sensi dell'[articolo 3](#), D.L. 119/2018, e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in 17 rate, e la scadenza di ciascuna di esse (30% entro il 30 novembre 2019; 70% in rate di pari importo entro il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020 con applicazione, dal 1° dicembre 2019, di interessi al 2% annuo).

I debiti rientranti nella nuova definizione agevolata possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'[articolo 6](#), comma 2, D.L. 193/2016, dalla L. 225/2016, e dell'[articolo 1](#), comma 5, D.L. 148/2017, per le quali il debitore non abbia perfezionato la definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.

L'agente della riscossione, in collaborazione con Agenzia delle entrate e Guardia di finanza, controlla la veridicità delle dichiarazioni per la certificazione.

Assunzioni agevolate Sud

Comma 247

I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Per tali soggetti, inoltre, l'esonero contributivo previsto dall'[articolo 1-bis](#), comma 1, D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2018), è elevato fino al 100%, e il limite massimo di importo è pari a 8.060 euro su base annua, facendosi espresso riferimento al limite previsto dall'articolo 1, [comma 118](#), L. 190/2014. L'esonero Sud è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Si ricorda come l'esonero contributivo previsto dall'[articolo 1-bis](#), D.L. 87/2018, riguarda i datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumano lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al D.Lgs. 23/2015.

L'agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 36 mesi e, per la generalità dei casi (come detto, per le assunzioni nelle Regioni del Sud sopra indicati gli importi sono stati elevati), comporta l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Come ulteriori regole, il D.L. 87/2018 stabilisce che l'esonero spetti con riferimento ai soggetti che, oltre al requisito anagrafico (non aver compiuto 35 anni) alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Non vi sono altre limitazioni, a differenza dei precedenti regimi (probabilmente saranno introdotti nel decreto attuativo).

Per la piena operatività dell'agevolazione del D.L. 87/2018 si è ancora in attesa del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere emanato entro il giorno 11 ottobre 2018 (e delle istruzioni da parte dell'Inps). Pertanto, anche l'estensione dell'esonero Sud è in attesa dell'emanazione delle modalità di fruizione.

Proroga Cigs Ilva Taranto

Commi 248-250	È prorogato per il 2019 il trattamento di Cigs per i dipendenti dell'Ilva di Taranto, inizialmente previsto dal D.L. 243/2016.
-------------------------------	--

Proroga mobilità in deroga

Commi 251-253	<p>Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di 12 mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la Cigd nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata NASpI. Per tali lavoratori, inoltre, si prevede che dal 1° gennaio 2019 siano applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Anpal.</p> <p>Per la piena operatività di entrambe le misure dovrà essere emanato un decreto del Ministero del lavoro.</p>
-------------------------------	---

Trattamenti in deroga nella regione Lazio

Comma 254	La regione Lazio può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro nell'anno 2018, per un massimo di 12 mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio.
---------------------------	---

Reddito di cittadinanza e regime transitorio ReI

Comma 255	<p>Nelle Legge di Bilancio, al comma 255, viene creato il fondo per il reddito e le pensioni di cittadinanza, mentre per l'effettiva regolamentazione dell'istituto si dovrà attendere l'approvazione di appositi provvedimenti normativi.</p> <p>In attesa della partenza del reddito di cittadinanza, annunciata ad aprile dal Governo, continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al D.Lgs. 147/2017, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, D.Lgs. 147/2017, e sulla base delle procedure ivi indicate.</p>
---------------------------	--

Pensioni e agevolazioni per assunzioni giovani

Comma 256	Al fine di attuare interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, è istituito un fondo denominato "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani". Con appositi provvedimenti normativi si provvederà ad attuare gli interventi previsti.
---------------------------	--

Rivalutazione automatica trattamenti pensionistici

Comma 260	Per il triennio 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo Inps.
---------------------------	--

	<p>Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, la rivalutazione è riconosciuta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 97% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo Inps; • 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo Inps; • 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo Inps; • 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo Inps; • 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte e pari o inferiori a 9 volte il trattamento minimo Inps; • 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 9 volte il trattamento minimo Inps.
--	--

Riduzione delle pensioni di importo elevato	
<p>Commi 261-268</p>	<p>Per 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Ago e della Gestione separata, i cui importi superino 100.000 euro lordi annui, sono ridotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 15% per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, • del 25% per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, • del 30% per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, • del 35% per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro, • del 40% per la parte eccedente 500.000 euro. <p>Gli importi sono soggetti alla rivalutazione automatica.</p> <p>La riduzione si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, fermo restando che l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi annui. La riduzione non si applica alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.</p> <p>Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla L. 222/1984, quelli riconosciuti ai superstiti e quelli a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla L. 466/1980 e alla L. 206/2004.</p>

Congedo obbligatorio retribuito del padre	
<p>Comma 278</p>	<p>Mediante modifica dell'articolo 1, comma 354, L. 232/2016, il congedo obbligatorio del padre, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, è prorogato anche per l'anno 2019 (figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019) nella misura di 5 giorni (1 giorno in più rispetto al 2018).</p> <p>Il lavoratore può fruire di un ulteriore giorno di congedo, in accordo con la madre in quanto riduce di una giornata il periodo di congedo di maternità di quest'ultima.</p>

Cigs per aree di crisi industriale complessa

Comma 282	Sono stanziati nuove risorse per consentire alle Regioni interessate, anche per il 2019, di concedere, alle imprese che operano in aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell' articolo 27 , D.L. 83/2012, il trattamento di integrazione salariale straordinaria nel limite massimo di 12 mesi.
---------------------------	--

Indennizzo rottamazione licenze commerciali

Commi 283 e 284	<p>È riconosciuto a regime, a decorrere dal 2019, l'indennizzo di cui all'articolo 1, D.Lgs. 207/1996, a favore dei commercianti che cessino l'attività consegnando la licenza in Comune.</p> <p>È prorogato pertanto l'aumento dello 0,09% della contribuzione alla Gestione Ivs commercianti per il finanziamento dell'indennizzo in esame.</p>
---------------------------------	---

Incentivo per impegno di giovani autotrasportatori

Commi da 291 a 295	<p>Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, spetta un rimborso in misura pari al 50% del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi. Le disposizioni si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none">• ai conducenti che non abbiano compiuto il 35° anno di età al 1° gennaio 2019, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal Ccnl Logistica, trasporto merci e spedizione;• alle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. <p>Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alle imprese di autotrasporto spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d'imposta.</p> <p>Il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro 6 mesi dal 1° gennaio 2019, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso saranno definite dal Ministero del Lavoro con apposito provvedimento.</p>
------------------------------------	--

Contratti a termine per le università

Comma 403	Mediante modifica dell' articolo 1 , comma 3, D.L. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2018 (c.d. Decreto Dignità), si escludono dalle modifiche apportate da tale decreto i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di
---------------------------	--

ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di *know-how*, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

Per tali soggetti rimane in vigore la disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2015, nella sua versione antecedente alle modifiche apportate dal D.L. 87/2018.

Sanzioni amministrative e attività ispettiva

Comma 445

Al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a prevedere una serie di assunzioni che incrementino l'organico, sono stati incrementati gli importi delle seguenti sanzioni amministrative nei termini di seguito elencati:

- del 20% per quanto riguarda:

- lavoro irregolare (impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato - [articolo 3](#), D.L. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002-);
- esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale ([articolo 18](#), comma 1, D.Lgs. 276/2003);
- ricorso alla somministrazione da parte dell'utilizzatore di prestatori di lavoro forniti da soggetti non autorizzati dalla legge ([articolo 18](#), comma 2, D.Lgs. 276/2003);
- richiesta di compensi al lavoratore per poter essere avviato a prestazioni di lavoro in somministrazione ([articolo 18](#), comma 4, D.Lgs. 276/2003) ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l'utilizzatore ([articolo 18](#), comma 4-*bis*, D.Lgs. 276/2003);
- appalti e distacchi non genuini ([articolo 18](#), comma 5-*bis*, D.Lgs. 276/2003);
- mancata comunicazione preventiva in caso di distacco transnazionale e violazione degli obblighi amministrativi a carico dell'impresa distaccante ([articolo 12](#), commi 1-3, D.Lgs. 136/2016);
- violazione delle disposizioni relative al limite massimo dell'orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali e al riposo giornaliero ([articolo 18-*bis*](#), commi 3 e 4, D.Lgs. 66/2003);

- del 10% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro), sanzionate in via amministrativa o penale;

- del 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Si prevede, inoltre, che le maggiorazioni siano raddoppiate ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Posticipo congedo di maternità

Comma 485	Viene modificato l' articolo 16 , D.Lgs. 151/2001, prevedendo la facoltà, per le lavoratrici, di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto e per i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Ssn o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
---------------------------	--

Smart working post maternità e per figli in condizioni di disabilità

Comma 486	Viene modificato l' articolo 18 , L. 81/2017, mediante l'inserimento del nuovo comma 3-bis, dove si prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall' articolo 16 , D.Lgs. 151/2001, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell' articolo 3 , comma 3, L. 104/1992.
---------------------------	---

Bonus asili nido

Comma 488	<p>Il <i>bonus</i> asili nido, introdotto dall'articolo 1, comma 355, L. 232/2016, relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, ovvero per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 è elevato a 1.500 euro su base annua. L'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con D.P.C.M., su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021, tenuto conto degli esiti del monitoraggio dell'utilizzo di tale istituto.</p> <p>Si ricorda che il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, L. 203/2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite. Il <i>bonus</i> asilo nido non può essere fruito per mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, L. 232/2016 (c.d. <i>voucher baby sitting</i>).</p>
---------------------------	---

Rimborso della retribuzione per persone con disabilità da lavoro

Comma 533	<p>La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto è rimborsata dall'Inail al datore di lavoro nella misura del 60% di quanto effettivamente corrisposto.</p> <p>I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'Inail. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di</p>
---------------------------	--

	<p>manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore a un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'Inail l'intero importo del rimborso.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Inail concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23, D.Lgs. 150/2015, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di finanziamento.</p>
--	--

Sostegno al reddito per la pesca marittima

<p>Commi 673 674</p>	<p>e</p> <p>Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un massimo di 30 euro. Le modalità relative al pagamento dell'indennità saranno disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, L. 232/2016, sono incrementate, per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.</p>
--	--

Coadiuvanti imprese agricole

<p>Comma 705</p>	<p>I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella Gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.</p>
--	---

Bonus giovani eccellenze

<p>Commi 706-717</p>	<p>Viene introdotto un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cittadini in possesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
--	--

- di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

Le modalità di fruizione dell'esonero saranno definite dall'INPS mediante circolare per espressa previsione del [comma 714](#).

L'esonero è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto. L'esonero si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti alla data della trasformazione.

Sicuramente ridondate è la previsione del [comma 710](#), dove si prevede che l'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Inoltre, non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale destinatario del *bonus*.

In caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero, effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione. L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, ma deve essere fruito nel rispetto delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti "*de minimis*".

Zfu Sisma centro Italia

[Comma 759](#)

Viene modificata la disciplina della Zfu Sisma Centro Italia, istituita dall'[articolo 46](#), D.L. 50/2017, nei Comuni delle Regioni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

In tali aree sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

- esenzione Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;
- esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana).

Tali misure sono applicabili anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F (Costruzioni) della codifica Ateco 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016.

Le esenzioni di cui sopra sono applicabili fino al periodo di imposta 2020 compreso. L'Inps dovrà disciplinare con propri provvedimenti, entro il 31 gennaio 2019, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse non fruite dalle imprese beneficiarie.

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Commi
[784](#) e
[785](#)

I percorsi in alternanza scuola lavoro (D.Lgs. 77/2005) sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, fermi restando i contingenti orari sopra indicati, sono definite le linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Proroga ripresa versamenti sisma centro Italia

Comma 991	Viene prorogato al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché dei contributi previdenziali e premi assicurativi, relativi alle zone colpite dal sisma del centro Italia del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Viene elevato a 120 il numero massimo di rate mensili per i versamenti con decorrenza 1° giugno 2019.
---------------------------	--

Zfu Genova

Comma 1020	<p>Viene prorogato al periodo d'imposta 2019 il regime che riconosce alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della Zfu della città metropolitana di Genova e che hanno subito, a causa del crollo del Ponte Morandi, una riduzione del fatturato almeno pari al 25%, nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto alla media del corrispondente periodo del triennio 2015-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">• esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;• esenzione Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;• esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;• esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
----------------------------	--

Modifiche alla disciplina Irap

Commi 1085 e 1086	<p>Nell'ambito della disciplina Irap sono abrogati:</p> <ul style="list-style-type: none">• la deduzione, per un importo fino a 15.000 euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni;• il credito d'imposta del 10% previsto a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, D.Lgs. 446/1997, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.
---	--

Tariffe Inail

Commi 1121- 1126	Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi Inail per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il termine per l'invio delle basi di calcolo (31 dicembre) è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il 2019 è altresì differito al 16 maggio 2019 la scadenza dell'autoliquidazione (denuncia delle retribuzioni e calcolo e versamento del premio), nonché della domanda di riduzione delle retribuzioni presunte.
---	--

In caso di pagamento del premio in 4 rate i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, si sopprime il premio supplementare dovuto in relazione all'incidenza delle retribuzioni concernenti gli operai esposti a inalazioni di silice libera o di amianto in determinate concentrazioni.

Infine, si escludono i premi Inail dall'ambito di applicazione delle riduzioni contributive relative al settore edile ed è ridotto dal 130 per mille al 110 per mille il tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio Inail.

Sul proprio sito l'Inail ha precisato quanto segue:

“è rinviato da febbraio a maggio il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sulla base di quanto disposto dall'art. 1, co. 1125, della legge n.145 del 30 dicembre 2018 al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione. In particolare:

- *il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l'Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;*
- *il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;*
- *il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019;*
- *il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019.*

Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.

Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per l'anno in corso è pari al 15,24%.

Resta, inoltre, confermato al 18 febbraio 2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018”.

Agenti, mediatori e spedizionieri

Comma 1134	Prorogato fino al 31 dicembre 2019 il termine per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese/Rea da parte di agenti di affari in mediazione, <i>ex</i> articolo 2 , L. 39/1989, agenti e rappresentanti di commercio, <i>ex</i> articolo 2 , L. 204/1985, mediatori marittimi, <i>ex</i> articoli 1 e 4 , L. 478/1968, spedizionieri, <i>ex</i> articolo 2 , L. 1442/1941.
----------------------------	---

UniEmens per il settore agricolo

Comma 1136	Viene differito dal gennaio 2019 al gennaio 2020 l'obbligo di adozione del sistema UniEmens per il settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2020.
----------------------------	--

Auspucando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri**